

**Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - in genere -
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22721 del 09/11/2016**

Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Assenza dei presupposti processuali o delle condizioni dell'azione - Dichiarazione di dissenso - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa - ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo - può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, sicché, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l'accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né il provvedimento ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'INPS, avverso un decreto di omologa avente ad oggetto l'assegno di invalidità civile, in assenza di una espressa dichiarazione di dissenso per far valere la condizione ostativa del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età alla data dell'istanza amministrativa).

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22721 del 09/11/2016